INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RICOSTRUZIONE DEL TEATRO "LA FENICE" DI VENEZIA

Art. 4

Interventi a favore delle persone danneggiate

Alle famiglie delle persone decedute a causa dell'evento disastroso e' attribuito un contributo di lire 50 milioni. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto, e' attribuito:

a) un contributo forfettario di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili;

b) un contributo forfettario, per componente, di lire 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di vita. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto, e' attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attivita' svolta ed ai danni subiti. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1996, non più in vigore dal 7 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia
Estremi	Decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-per-la-ricostruzione-del-teatro-la-fenice-di/art-4-interventi-a-favore-delle-persone-danneggiate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it